



RISPOSTE AI QUESITI

Cesena, 10.01.2017

	QUESITO	RIF.	RISPOSTA
Q 1 Del 15/12/2015	<ul style="list-style-type: none">• Si chiede di confermare che in caso di subappalto, in questa fase della gara è richiesta la sola indicazione della terna degli eventuali subappaltatori e delle relative prestazioni che si intendono subappaltare, ma che non è richiesta alcuna documentazione relative ad essi.• All'Art. 7 - Punto 7C Offerta economica del Disciplinare di Gara viene chiesto di corredare l'offerta dalle giustificazioni relative alle voci di prezzo delle seguenti componenti : Utile di Impresa - Costo del Lavoro - Eventuali altri oneri (costo del trasporto, di ricerca e sviluppo, amministrativi, etc.). Atteso che tali elementi costituiscono di norma le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte che devono essere fornite dagli operatori economici su richiesta della stazione appaltante in caso di offerta anormalmente bassa, si chiede di confermare la possibilità di produrre tale dettaglio solo in caso di accertata anomalia dell'offerta, ferma restando l'applicazione dei criteri di procedura di verifica delle offerte anormalmente basse prevista dall'Art. 97, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016• si chiede di confermare che i data sheets, i certificate di conformità alle normative / direttive europee, i Dicom	<p>Art. 7A (documentazione amministrativa) ed All. C D.G.U.E</p> <p>Art. 7C del disciplinare ed allegato E</p>	<ul style="list-style-type: none">• Si conferma quanto indicato nella <i>lex specialis</i> di gara.• Si ribadisce quanto espressamente indicato nel disciplinare di gara, ovvero che le giustificazioni relative alle voci di prezzo sono richieste al fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione della eventuale offerta anomala. Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016 "la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".• Si conferma che la documentazione richiesta può essere fornita senza necessità di traduzione giurata in lingua originale A CONDIZIONE che

	<p>Conformance Statement, l'IHE Integration Statement e le pubblicazioni scientifiche possono essere forniti in lingua originale senza necessità di traduzione giurata.</p> <ul style="list-style-type: none"> Al fine di poter correttamente valutare l'impatto economico del progetto esecutivo dei lavori richiesto all'aggiudicatario, si chiede di poter disporre almeno di un progetto di massima con le modifiche previste ai locali interessati ed un elenco delle lavorazioni e delle integrazioni impiantistiche previste con la relativa stima dell'importo presunto 	<p>Art. 7B punto 5 "offerta tecnica"</p> <p>”</p>	<p>questa sia in lingua inglese o italiana. In caso contrario la ditta dovrà presentare traduzione giurata in lingua italiana. Al fine di facilitare i lavori della commissione giudicatrice se la lingua originale è l'inglese la ditta può allegare la traduzione non giurata dall'inglese all'italiano.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per la valutazione dell'impatto economico del progetto esecutivo la ditta dovrà avere come riferimento la relazione di cui all'art. 7B punto 5 dell'offerta tecnica ed il layout-tipo relativi al modello di sistema offerto prendendo in considerazione una stanza vuota al piano terra senza problemi di accesso con solaio al grezzo con sovraccarico accidentale pari a 300kg/m2. Si conferma che il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e che i lavori di allestimento dei locali previsti dal progetto esecutivo saranno eseguiti dall'Azienda USL Romagna.
--	--	---	--

<p>Q2 del 20/12/2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico relativamente agli accessori a completamento della fornitura, si chiede di confermare se per quanto riguarda i Fantocci CATPHAN 600, si possano offrire prodotti equivalenti? • Data la Vostra richiesta presente nel Disciplinare di gara di immagini relative a studi clinici su pazienti, chiede cortesemente la possibilità di concedere una proroga di circa 20 giorni, al fine di predisporre tali documentazioni, e quindi procedere alla presentazione di un progetto rispondente alle Vostre richieste. Sperando in una risposta affermativa alla nostra richiesta, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti 		<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 68 comma 7, si conferma la possibilità di offrire prodotti equivalenti a condizione che l'offerente dimostri che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. La prova dell'equivalenza deve essere fornita dal concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, pena esclusione dalla valutazione. Si precisa inoltre che il modello indicato nella disciplina di gara risulta essere quello utilizzato come riferimento in Ausl Romagna. • La Stazione Appaltante conferma il termine perentorio di presentazione offerte del 18.01.2017 secondo le modalità contenute nella <i>lex specialis</i>.
<p>Q3 del 03.01.2017</p>	<p>In riferimento al subappalto si chiede di confermare che, per eventuali servizi, configurabili come prestazioni di particolare specializzazione ai sensi dell'Art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 possa essere evitata l'indicazione della terna di subappaltatori e che sia sufficiente indicare la volontà di subappaltare tali servizi.</p>	<p>Art. 7A (documentazione amministrativa) ed All. C D.G.U.E</p>	<p>Oltre a quanto indicato in risposta a precedente quesito, si precisa che, come da indicazioni contenute all'art. 7A del disciplinare di gara inerenti la compilazione del D.G.U.E con particolare riferimento al subappalto (parte II sezione D del DGUE a cui si rimanda interamente) l'operatore economico che intende riservarsi il diritto di subappaltare alcune parti dell'appalto, <u>deve inserire la lista dei potenziali subappaltatori</u>; nulla relativo ad essi deve essere consegnato in gara né dichiarazioni, né certificazioni. Si precisa inoltre che ai sensi di quanto indicato all'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 "è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione..."</p>

Q4 del 03.01.2017	In riferimento alla compilazione dell'allegato E, giustificazioni relative alle voci di prezzo illustrative degli elementi di cui all'art.97 commi 1 e 4 D.Lgs .50/2016 (utile di impresa, Costo del lavoro, Eventuali altri oneri) si chiede di confermare che i dati richiesti potranno essere dettagliati in sede di accertata anomalia	Art. 7C del disciplinare ed allegato E	Si veda risposta a quesito precedente Q1 secondo punto.
Q5 del 03.01.2017	In riferimento all'allegato E sezione "dichiarazione" si chiede di confermare che la frase "l'offerta (IVA esclusa), di cui al foglio successivo " Allegato B1: Scheda offerta economica" è un refuso e che non sono presenti altri allegati da presentare nella busta virtuale economica.	Art. 7C del disciplinare ed allegato E	Trattasi di refuso il riferimento all'allegato B1; l'allegato scheda offerta economica è l'allegato E che risulta composto da 3 fogli excell.
Q6 del 03.01.2017	In riferimento alle specifiche tecniche indispensabili della fornitura riportate nel capitolato tecnico, si prega di confermare che la fornitura di "Min.2 e Max 3 Pacchetti di acquisizione indagini di perfusione cerebrale e body" è richiesta a completamento della configurazione dei sistemi TAC e che pertanto si tratta di refuso la richiesta "Possibilità di eseguire indagini di perfusione cerebrale e body" riportata al paragrafo "PRESTAZIONI RICHIESTE" delle "SPECIFICHE TECNICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA"		In riferimento alle specifiche tecniche indispensabili della fornitura riportate nel capitolato tecnico si conferma che i sistemi offerti devono possedere quanto richiesto al paragrafo "PRESTAZIONI RICHIESTE" incluso la "Possibilità di eseguire indagini di perfusione cerebrale e body" e che tutti i sistemi devono essere idonei e predisposti per poter eseguire tali esami. Come dettagliatamente precisato nel capitolato tecnico, a completamento della fornitura i relativi pacchetti di acquisizione indagini di perfusione cerebrale e body sono previsti solo per minimo 2 massimo 3 sistemi. Si precisa che per esigenze future non attualmente prevedibili l'Azienda USL si riserva la possibilità di installare tali pacchetti anche sulle restanti macchine alle medesime condizioni economiche della relativa quotazione in offerta.
Q7 del 04.01.2017	Chiarimento nr. 1 - Polizza assicurativa Con riferimento all'art. 25 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre di cui facciamo parte, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza. Chiarimento nr. 2 - Subappalto Si chiede conferma che, con riferimento all'indicazione della c.d. "terna", non sia obbligatoria la presentazione di tre subappaltatori per quelle attività per le quali, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 sia	Art. 25 disciplinare di gara Art. 7A (documentazione amministrativa) ed All. C D.G.U.E;	1) Trattasi di "obblighi e responsabilità in capo all'aggiudicatario", ovvero requisito da possedere in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali e non richiesto ai fini della partecipazione alla procedura. Ciò posto la ditta aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato all'articolo 25 della <i>lex specialis</i> 2) si rimanda interamente a quanto contenuto nelle risposte a precedenti quesiti (Q1 e Q3).

	necessaria "una particolare specializzazione".		
--	--	--	--